

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 29 MARZO 1984 ¹

Adam Buick
contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Reinquadramento»

Causa 25/83

Massime

Dipendenti — Assunzione — Nomina nel grado e inquadramento nello scatto — «Decisione» di un'istituzione relativa ai criteri da seguire — Natura giuridica — Direttiva interna — Effetti

La «decisione» di un'istituzione relativa ai criteri da seguire nella nomina nel grado e nell'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione dei dipendenti e comunicata al complesso del personale mediante circolare dell'amministrazione comprendente la decisione stessa (allegato I), la prassi seguita nell'applicarla (allegato II) e la composizione del «comitato per l'inquadramento» (allegato III), costituisce una direttiva interna da considerarsi come una norma indicativa di comportamento che l'amministrazione impone a se stessa

e dalla quale essa non può discostarsi senza precisare le ragioni che ve l'hanno indotta, se non vuol contravvenire al principio della parità di trattamento. Le stesse considerazioni valgono circa la natura giuridica dell'allegato II, intitolato «applicazione pratica e osservazioni generali», il quale riassume brevemente la prassi seguita dall'amministrazione nell'applicare le norme stabilite dalla «decisione» di cui trattasi, dettando disposizioni più dettagliate che l'amministrazione ritiene di dover osservare.

Nella causa 25/83,

ADAM BUICK, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

¹ — Lingua processuale: il francese.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Hendrik van Lier, del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto il reinquadramento del ricorrente in base alla decisione della Commissione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz

cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che sono all'origine della controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. Il sig. Adam Buick, entrato in servizio presso la Commissione nel gennaio 1974, veniva inquadrato al momento dell'assunzione al grado A 7/3. Il 1° gennaio 1978 egli veniva promosso al grado A 6.

2. Con una comunicazione del marzo 1981, la Commissione portava a conoscenza del personale la propria decisione 6 giugno 1973 «relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione». La comunicazione conteneva nell'allegato I la decisione, nell'allegato II un testo intitolato «Applicazione pratica — osservazioni generali» e nell'allegato III la composizione del comitato d'inquadramento. Le norme da applicare nella fattispecie sono le seguenti:

Allegato I — Decisione

«Articolo 1

Nomina nel grado di base della carriera di base di una categoria

Di norma, l'autorità che ha il potere di nomina nomina tutti i candidati prescelti funzionari in prova nel grado di base della carriera di base della loro categoria o del loro quadro».

«Articolo 2

Nomina in carriere diverse dalle carriere di base

...

L'esperienza professionale viene valutata in relazione al posto da coprire, prendendo in considerazione l'attività esercitata dal candidato prima della sua assunzione.

L'esperienza professionale viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, alla categoria nella quale il posto deve essere coperto».

«Articolo 3

Nomina nel grado superiore di una carriera

In deroga all'art. 1, l'autorità che ha il potere di nomina può, a titolo eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione, nominare il candidato prescelto nel grado superiore delle carriere di base e delle categorie intermedie, a condizione che egli dimostri di possedere un'esperienza professionale, ai sensi del precedente art. 2, della durata minima di:

...

— 8 anni per il grado A 6;

...»

Allegato II, intitolato «Applicazione pratica — osservazioni generali»

1. Sotto la rubrica «osservazioni generali», il punto 1 contiene la definizione dell'esperienza professionale pertinente e fornisce indicazioni quanto alla presa in considerazione della durata del servizio militare obbligatorio; il successivo punto 2 dispone:

«2. Carriera A 7/A 6:

a) Su raccomandazione del comitato d'inquadramento, viste le differenze esistenti negli Stati membri per quanto riguarda la durata degli studi universitari (da 3 a 8 anni), tale scarto, per evitare distorsioni in materia di inquadramento, viene ridotto, ai fini pratici, a *due anni* invece di cinque.

Così, nel caso di studi universitari *brevi*, l'eventuale esperienza professionale viene presa in considerazione solo *a partire dal termine del quarto anno* dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Nel caso di studi universitari *lunghi*, invece, l'eventuale esperienza professionale viene calcolata a partire dal 7° anno di studi post-secondari.

b) L'inquadramento nel grado A 6 può eventualmente essere concesso sulla base di un'esperienza professionale della durata minima di 8 anni».

3. Avendo preso conoscenza di tale decisione, il 29 aprile 1981 il ricorrente presentava all'amministrazione una domanda intesa ad ottenere un reinquadramento con attribuzione del grado A 6 fin dalla data della sua assunzione.

4. Dagli atti contenuti nel fascicolo risulta che il ricorrente aveva terminato gli studi secondari nel dicembre 1961, quando sosteneva l'esame di ammissione all'Università di Oxford. Tuttavia, egli iniziava gli studi universitari soltanto nell'ottobre 1962. Lo scarto di 10 mesi sem-

bra esser dovuto al fatto che l'esame, cui partecipava il ricorrente, per ottenere una borsa (scholarship) ad Oxford ha luogo soltanto nel dicembre di ogni anno. Il ricorrente conseguiva il diploma universitario nel giugno 1965.

5. L'11 maggio 1982 all'interessato veniva comunicato il parere del comitato d'inquadramento — organo istituito dall'art. 6 della decisione di cui sopra e avente funzione consultiva per le materie disciplinate da tale decisione — parere secondo cui non si poteva proporre una modifica dell'iniziale inquadramento del ricorrente.

6. Il 18 giugno 1982 il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, reclamo che veniva respinto con lettera 23 novembre 1982.

II — Le conclusioni delle parti

1. Nel ricorso del 14 febbraio 1983, registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 16 febbraio successivo, il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che l'esperienza professionale del ricorrente va presa in considerazione a decorrere dal dicembre 1965,
- 2) di conseguenza, dichiarare che al momento dell'entrata in servizio, cioè nel gennaio 1974, il ricorrente possedeva i requisiti per essere inquadrato nel grado A 6,
- 3) dichiarare illegittima la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 23 novembre 1982 e pertanto annullarla,
- 4) rinviare la questione alla Commissione affinché questa possa risolverla in conformità all'emananda sentenza,

5) condannare la convenuta a tutte le spese di causa.

2. La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso,
- condannare il ricorrente alle spese,
- con ogni riserva.

III — La fase scritta del procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente. La Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

IV — Le norme pertinenti dello Statuto del personale

Art. 5, n. 1, 2° comma, dello Statuto:

«La categoria A comprende otto gradi ... corrispondenti a funzioni di ... , che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente».

Art. 31 dello Statuto:

«1. I candidati ... sono nominati ... nel grado iniziale della loro categoria o quadro;

...

2. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra ... » entro certi limiti, quanto ai posti da assegnare in deroga.

V — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

Le questioni dibattute dalle parti sono essenzialmente le seguenti:

Il *ricorrente* sostiene che, a norma delle disposizioni relative agli studi brevi di cui al punto 2 dell'allegato II soprariportato (che, nel ricorso e nelle memorie, viene indicato come l'art. 2 dell'allegato I della decisione), si dovrebbe calcolare la sua esperienza professionale cominciando quattro anni dopo il mese di dicembre 1961, data in cui egli aveva terminato gli studi secondari, e quindi a partire dal mese di dicembre 1965. In base ad un siffatto calcolo, egli avrebbe compiuto otto anni di esperienza professionale al momento dell'entrata in servizio presso la Commissione nel gennaio 1974 e potrebbe quindi fruire del vantaggio di un inquadramento al grado A 6.

La *convenuta* sostiene che questo calcolo è basato su una errata interpretazione della suddetta norma. Secondo la Commissione, per interpretare la norma in modo corretto e conforme allo spirito della stessa, si devono calcolare i quattro anni, nel caso del *ricorrente*, a partire dal mese di giugno 1962, non già del mese di dicembre 1961, poiché fino a questa data il *ricorrente* non aveva ancora iniziato gli studi universitari.

VI — I mezzi e gli argomenti delle parti in extenso

1. Il solo mezzo dedotto dal *ricorrente* è quello della illegittimità della nota con la quale è stato respinto il suo reclamo, illegittimità derivante dalla errata interpretazione della decisione di sui sopra. Egli osserva che la controversia che l'opone alla *convenuta* deriva dalla diversa interpretazione che ciascuna delle parti intende dare alle disposizioni in questione della decisione stessa. A suo avviso, il testo nelle tre lingue (inglese, francese, tedesco) è chiaro e non dà luogo ad alcuna ambiguità. Per gli studi universitari brevi (3 anni), l'art. 2 dell'allegato I della decisione di cui trattasi dispone infatti che «l'eventuale esperienza professionale viene presa in considerazione solo a partire dal termine del

quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado». Avendo terminato gli studi secondari nel dicembre 1961, il *ricorrente* ritiene di essere legittimato, secondo la suddetta disposizione, a pretendere che la sua esperienza professionale venga calcolata a decorrere dal dicembre 1965. Di conseguenza, al momento dell'entrata in servizio, nel gennaio 1974, egli avrebbe largamente acquisito l'esperienza di otto anni necessaria per essere inquadrato nel grado A 6.

A suo avviso, l'interpretazione seguita dal comitato d'inquadramento e accolta dall'AIPN è in contrasto col formale disposto della decisione. Secondo la tesi contestata, l'esperienza professionale verrebbe presa in considerazione soltanto a partire dal primo anno successivo al diploma universitario, cioè dal primo anno di esperienza professionale dopo il conseguimento del diploma universitario.

Il *ricorrente* verrebbe così privato di un anno d'esperienza professionale, poiché, al momento della sua entrata in servizio, avrebbe soltanto 7 anni e mezzo di esperienza pratica, il che comporta l'inquadramento al grado A 7. L'AIPN non può tuttavia sottrarsi dall'applicazione delle proprie decisioni in violazione del principio «*legem patere quam ipse fecisti*».

2. La *convenuta* osserva anzitutto che la decisione del 1973 non crea, per quanto riguarda le nomine al grado superiore di una carriera, alcun diritto di cui i candidati possano far valere la violazione. Il testo dell'art. 3, in particolare, è chiaro: questa norma dispone infatti che «in deroga all'art. 1, l'autorità che ha il potere di nomina può, a titolo eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione», nominare i candidati che rispondono alle condizioni previste (cfr. art. 2 b) dell'allegato I alla decisione: «può eventualmente»).

Perciò, e in ogni caso, la *convenuta* non aveva l'obbligo di nominare il *ricorrente* al grado A 7 e, correlativamente, questi

non aveva il diritto di essere nominato ad un grado superiore della carriera.

Inoltre, la convenuta sostiene di non essere in alcun modo venuta meno agli orientamenti generali che si era prefissi relativamente alla nomina al grado superiore della carriera. Essa ha correttamente interpretato la disposizione di cui trattasi, tenendo conto del contesto nel quale essa si colloca e del sistema generale dell'allegato I della decisione del 1973, elementi che l'interpretazione data dal ricorrente ha ignorato. Come indicato nel 1° comma dell'art. 2, lett. a), questa disposizione si giustifica con la preoccupazione di compensare in qualche modo gli scarti esistenti fra gli Stati membri quanto alla durata degli studi universitari e di evitare in tal modo distorsioni di inquadramento. Il metodo prescelto da questa norma è il seguente: nei casi di studi universitari *lunghi*, gli anni di studio successivi al sesto vengono considerati equivalenti ad una esperienza professionale ai sensi dell'art. 2 della decisione del 1973, mentre, nel caso di studi universitari *brevi*, il primo anno di esperienza professionale viene considerato equivalente ad un anno di studio supplementare.

In altri termini, quando si tratta di studi brevi, l'esperienza professionale viene ridotta di un anno. L'esperienza professionale presa in considerazione ai fini dell'art. 2, lett. a), è quindi ridotta rispetto all'esperienza professionale effettiva. Lo scopo perseguito consiste quindi, in tali casi, nell'escludere dal calcolo il primo anno di esperienza professionale successivo al conseguimento di un diploma dopo studi universitari brevi.

La convenuta fa quindi valere che la norma contenuta nell'art. 2, lett. a), dell'allegato I della decisione del 1973 impone necessariamente, tenuto conto del suo spirito e del suo contesto, di contare quattro anni effettivi prima di poter calcolare gli anni di esperienza professionale da riconoscere.

La menzione, nel testo, del «quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria» come punto di partenza del calcolo si spiega col fatto che gli autori della decisione del 1973 hanno ritenuto che l'interessato cominci generalmente i propri studi universitari senza alcuna interruzione, subito dopo gli studi secondari, e consegua il diploma entro i tre anni successivi.

Di conseguenza, avendo terminato gli studi universitari nel giugno 1965 e non avendo ottenuto il riconoscimento del primo anno di esperienza professionale, il ricorrente può far valere soltanto 7 anni e mezzo di esperienza al momento della sua assunzione (dal giugno 1966 al gennaio 1974). Egli è stato quindi legittimamente inquadrato, allora, al grado di base della carriera A 7/A 6.

La Commissione aggiunge che un'interpretazione letterale dell'art. 2, lett. a), sarebbe non soltanto in contrasto con lo scopo che l'amministrazione si era prefisso, e cioè la riduzione delle distorsioni relative alla durata degli studi universitari negli Stati membri, ma inoltre porterebbe a situazioni assurde. Un candidato che abbia terminato gli studi secondari ed abbia iniziato gli studi universitari soltanto cinque anni dopo otterrebbe il riconoscimento di questi cinque anni ai fini dell'inquadramento nel grado, quando anche non abbia acquisito durante tale periodo alcuna esperienza professionale o, quantomeno, alcuna esperienza pertinente.

L'interpretazione suggerita dal ricorrente violerebbe pertanto il disposto dell'art. 2 della stessa decisione del 1973, in quanto una disposizione relativa alle modalità di calcolo dell'esperienza professionale consentirebbe di considerare come esperienza professionale pertinente la mancanza di qualsiasi attività o un'attività non pertinente, e quindi di modificare la norma sostanziale contenuta nell'art. 2.

3. Nella *replica*, il ricorrente sostiene — senza entrare in una discussione approfondita — che l'argomento svolto dalla convenuta circa il carattere discrezionale del potere dell'AIPN quanto alla nomina nel grado superiore di una carriera è in contrasto con la comunicazione fatta ai dipendenti nel marzo 1981, secondo cui «la giurisprudenza» brevemente riassunta nell'allegato I sarebbe stata «approvata di volta in volta dall'autorità competente». In ogni caso, a suo avviso è sufficiente la prova dell'esistenza, al momento dell'assunzione, di otto anni di esperienza ai sensi delle direttive esistenti.

Quanto all'interpretazione dell'art. 2, lett. a), dell'allegato II, il ricorrente si chiede se, per evitare qualsiasi ambiguità e chiarire questa disposizione di cui egli pretende l'esatta e piena applicazione, sia veramente necessario riferirsi al contesto e al sistema generale dell'allegato II. Se la Commissione avesse voluto dare al testo di cui trattasi il significato da essa indicato, sarebbe stato sufficiente che la norma venisse formulata in modo non equivoco dicendo semplicemente che «l'esperienza professionale viene presa in considerazione soltanto a decorrere dal quarto anno successivo all'inizio degli studi universitari».

Inoltre, invece di attenersi alla pretesa ratio del sistema istituito, che porta all'assurda possibilità di riconoscere ad un candidato un'esperienza professionale ch'egli non possiede, la Commissione avrebbe dovuto partire dalle seguenti considerazioni:

a) lo scopo dell'art. 2, lett. a), dell'allegato II è quello di ridurre l'esperienza professionale effettiva, non già quello di riconoscere ad un candidato un'esperienza ch'egli non possiede. Nella fattispecie, si tratta quindi di stabilire da qual momento dev'essere presa in considerazione l'esperienza effettivamente esistente;

b) qualsiasi esperienza posteriore al dicembre 1965 deve essere presa in considerazione, in quanto si colloca quattro anni dopo il conseguimento del diploma di studi secondari;

c) inoltre, lo spirito e il contesto di questa disposizione non impongono affatto l'interpretazione che di essa ha voluto dare la Commissione. Lo scopo è quello di garantire un logico punto di partenza per la presa in considerazione dell'esperienza pertinente, che nella fattispecie non è contestata;

d) la Commissione non ha addotto validi argomenti per escludere l'interpretazione letterale della norma. D'altra parte, non si vede come tale interpretazione sarebbe in contrasto con lo spirito ed il contesto dell'articolo considerato.

Infine, il ricorrente chiede che la Commissione venga condannata a sopportare per intero le spese del procedimento, anche qualora la Corte ritenesse infondato il ricorso.

4. La convenuta, nella *controreplica*, ammette che la controversia fra le parti riguarda la questione di stabilire qual'è, nell'ipotesi di un candidato che abbia compiuto studi universitari di tipo breve, il punto di partenza della sua esperienza professionale.

A suo avviso, la fissazione del punto di partenza dell'esperienza professionale secondo quanto stabilito nell'art. 2 dell'allegato II («... viene presa in considerazione solo a partire dal termine del quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria») si spiega col fatto che gli autori di questo testo hanno essenzialmente tenuto presente il «quod plerumque fit», cioè il caso generale di uno studente che inizia gli studi universitari subito dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria.

Ora, la tesi del ricorrente si risolve nel ridurre la propria esperienza effettiva di un periodo inferiore ad un anno (dal giugno 1965 al dicembre 1965) e quindi, sia pure indirettamente, nel tener conto, ai fini del suo inquadramento, del periodo intercorso fra il conseguimento del diploma secondario e l'inizio degli studi universitari, periodo che non corrisponde affatto ad una esperienza pertinente effettiva.

Infine, l'interpretazione difesa dal ricorrente porterebbe, secondo la Commissione, a discriminazioni nei confronti di candidati che si siano attenuti allo schema classico, cioè che abbiano iniziato gli studi universitari subito dopo la fine degli studi secondari. Per un siffatto candidato, che abbia per ipotesi compiuto studi universitari di durata pari a quelli del ricorrente, l'esperienza profes-

sionale sarebbe riconosciuta soltanto a partire dal secondo anno dopo il conseguimento del diploma universitario, con perdita di un anno, mentre per il ricorrente la riduzione dell'esperienza effettiva sarebbe soltanto di sei mesi.

VII — La fase orale del procedimento

Il ricorrente, rappresentato dal suo avvocato V. Biel, e la Commissione delle Comunità europee, , rappresentata dal sig. H. van Lier, membro del suo servizio giuridico, hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 19 gennaio 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 23 febbraio 1984.

In diritto

- 1 Con atto depositato in cancelleria il 16 febbraio 1983, il sig. Adam Buick, dipendente della Commissione inquadrato al grado A 6, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 1982, con la quale si rifiuta di reinquadrare l'interessato al grado A 6 a decorrere dalla sua entrata in servizio nel gennaio 1974, reinquadramento che egli aveva chiesto in forza delle disposizioni della «decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione», del 6 giugno 1973.
- 2 Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione nel mese di gennaio 1974 e veniva inquadrato al grado A 7/3. Il 1° gennaio 1978 egli veniva promosso al grado A 6.
- 3 Nel marzo 1981 il direttore generale del personale faceva una comunicazione, portata a conoscenza di tutti i dipendenti della Commissione e di ciascun vincitore di concorsi banditi successivamente a tale data, comunicazione

relativa alla suddetta «decisione» 6 giugno 1973 (allegato I), alla prassi seguita nella sua applicazione (allegato II) e alla composizione del «comitato di inquadramento», organo istituito dall'art. 6 della «decisione» stessa (allegato III).

- 4 L'art. 3 della «decisione», che riguarda la nomina nel grado superiore di una carriera, stabilisce che «in deroga all'art. 1, l'autorità che ha il potere di nominare può, a titolo eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione, nominare il candidato prescelto nel grado superiore delle carriere di base e delle categorie intermedie, a condizione che egli dimostri di possedere un'esperienza professionale, ai sensi del precedente art. 2, della durata minima di: . . . 8 anni per il grado A 6 . . .».
- 5 L'art. 2 della stessa «decisione» dispone che «l'esperienza professionale viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, alla categoria nella quale il posto deve essere coperto».
- 6 Il punto 2, lett. a), dell'allegato II, relativo alla prassi seguita nell'applicazione della «decisione» di cui trattasi, dispone che: «Su raccomandazione del comitato di inquadramento, viste le differenze esistenti negli Stati membri per quanto riguarda la durata degli studi universitari (da 3 a 8 anni), tale scarto, per evitare distorsioni in materia di inquadramento, viene ridotto, ai fini pratici, a due anni invece di cinque. Così, nel caso di studi universitari brevi, l'eventuale esperienza professionale viene presa in considerazione soltanto a partire dal termine del quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Nel caso di studi universitari lunghi, invece, l'eventuale esperienza professionale viene calcolata a partire dal settimo anno di studi post-secondari».
- 7 Presa conoscenza della comunicazione di cui sopra, il ricorrente presentava alla Commissione, con nota 27 aprile 1981, una domanda intesa ad ottenere il proprio reinquadramento al grado A 6 a decorrere dalla data della sua assunzione, secondo i criteri sanciti nei suddetti allegati I e II, considerando ch'egli poteva far valere, al momento dell'entrata in servizio, otto anni di esperienza, a decorrere dal dicembre 1965, cioè dopo che erano trascorsi quattro anni dal momento in cui aveva conseguito il diploma di scuola secondaria.

- 8 Dai documenti del fascicolo risulta che il ricorrente aveva terminato gli studi secondari nel dicembre 1961, superando l'esame di ammissione all'Università di Oxford. Egli iniziava tuttavia gli studi universitari soltanto nell'ottobre 1962 e conseguiva il diploma universitario nel giugno 1965.
- 9 L'11 maggio 1982 veniva comunicato al ricorrente che il comitato d'inquadramento aveva espresso parere sfavorevole sulla sua domanda, per il motivo ch'egli non poteva far valere una esperienza professionale sufficientemente lunga.
- 10 Il 18 giugno 1982 il ricorrente proponeva alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, sostenendo che il comitato d'inquadramento aveva dato un'interpretazione errata della decisione 6 giugno 1973.
- 11 Tale reclamo veniva respinto con lettera 23 novembre 1982 del Commissario competente per le questioni del personale, il quale confermava l'interpretazione del comitato d'inquadramento.
- 12 Contro tale decisione il ricorrente ha proposto, il 16 febbraio 1983, il ricorso in esame.
- 13 Il mezzo unico dedotto dal ricorrente riguarda l'illegittimità della decisione di rigetto del suo reclamo, illegittimità derivante dalla violazione, per interpretazione errata, della «decisione» 6 giugno 1973. Il ricorrente fa valere che, secondo il testo chiaro del punto 2 dell'allegato II della comunicazione sopramenzionata, l'esperienza professionale dev'essere presa in considerazione a decorrere dal quarto anno dopo la fine degli studi secondari. Perciò, per quanto lo riguarda, l'esperienza professionale avrebbe dovuto esser presa in considerazione a decorrere dal mese di dicembre 1965, essendo incontestato ch'egli aveva terminato gli studi secondari nel dicembre 1961. Al momento della sua assunzione nel gennaio 1974 si sarebbe dovuto tener conto di una esperienza professionale di otto anni, con conseguente inquadramento del ricorrente nel grado A 6.
- 14 La Commissione sostiene invece che l'interpretazione data dal ricorrente non tiene conto né del contesto in cui si colloca l'allegato II della comunicazione, né del sistema generale di tale allegato, né soprattutto del fatto che il punto 2, lett. a), dell'allegato persegue lo scopo di evitare distorsioni nell'inquadra-

mento, riducendo di un anno, nel caso di studi universitari brevi, cioè di durata non superiore a tre anni, l'esperienza professionale e tenendo conto, invece, nel caso di studi universitari lunghi, degli anni di studio successivi al sesto, considerandoli equivalenti ad una esperienza professionale. Secondo la Commissione, quindi, il ricorrente non poteva far valere, al momento della sua entrata in servizio, otto anni di esperienza professionale.

- 15 Come la Corte ha già avuto occasione di affermare, la «decisione» relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto contenuta nell'allegato I della comunicazione al personale costituisce una direttiva interna, da considerarsi come una norma indicativa di comportamento che l'amministrazione impone a se stessa e dalla quale essa non può discostarsi senza precisare le ragioni che ve l'hanno indotta, se non vuole contravvenire al principio della parità di trattamento (sentenze 1. 12. 1983, cause 190/82, Blomefield, Racc. 1983, pag. 3981, e 343/82, Michael, Racc. 1983, pag. 4023). Le stesse considerazioni valgono quanto alla natura giuridica dell'allegato II della comunicazione, intitolato «Applicazione pratica — osservazioni generali» e nel quale è brevemente illustrata la prassi seguita dall'amministrazione nell'applicare le norme stabilite nella «decisione» di cui trattasi e vengono fissate disposizioni più dettagliate che l'amministrazione considera di dover rispettare.
- 16 Nell'adottare il controverso punto 2, lett. a), la Commissione ha inteso, come risulta dal testo di questa norma, rispettare l'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale, secondo cui «i funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». La disposizione di cui trattasi dev'essere quindi interpretata tenendo conto del sistema generale del testo e dello scopo suddetto.
- 17 In tale prospettiva, si deve riconoscere che l'applicazione dell'art. 2 della «decisione» ha portato a notevoli scarti derivanti dalle differenze esistenti negli Stati membri per quanto riguarda la durata degli studi universitari e che il sistema di cui al punto 2, lett. a), dell'allegato II è stato stabilito dal comitato d'inquadramento della Commissione al fine di ridurre tali scarti. Se ne deve inferire che, con le suddette disposizioni, si è inteso stabilire che l'esperienza professionale da prendere in considerazione ai fini dell'inquadramento dev'essere calcolata a partire dall'inizio degli studi universitari effettivamente seguiti.

- 18 Stando così le cose, il ricorrente non può richiamarsi alla formula usata al punto 2, lett. a), dell'allegato II, la quale si spiega col fatto che, in genere, come giustamente osservato dalla Commissione, gli studi universitari hanno inizio immediatamente dopo il diploma di scuola secondaria; d'altra parte, la Commissione ha giustamente sottolineato che l'interpretazione letterale di questa norma porterebbe a situazioni assurde, poiché si terrebbe conto, equiparandoli ad anni di esperienza professionale, di periodi di inattività o di esperienza non pertinente alla funzione da svolgere.
- 19 Da quanto precede risulta che il mezzo unico dedotto dal ricorrente va disatteso e, pertanto, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 20 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
- 21 Il ricorrente è rimasto soccombente.
- 22 Tuttavia, tenuto conto della lettera della disposizione controversa, il ricorrente poteva, com'è stato ammesso dalla Commissione, essere indotto in errore circa la portata dei propri diritti; si deve quindi applicare l'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura e porre le spese interamente a carico della convenuta.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Le spese sono poste interamente a carico della convenuta.

Galmot

Everling

Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 marzo 1984.

Per il cancelliere

Il presidente della Terza Sezione

D. Louterman

Y. Galmot

amministratore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 23 FEBBRAIO 1984¹*Signor Presidente,
signori Giudici,*

A — Il sig. Adam Buick, ricorrente nella causa di personale di cui ci occupiamo oggi, mira ad ottenere un migliore inquadramento nel grado iniziale della sua carriera. Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione nel gennaio 1974 e veniva inquadrato, in prova, al grado A 7/3. Nel gennaio 1978 egli veniva promosso al grado A 6.

Con lettera 27 aprile 1981, nella quale si richiamava alla «decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione» del giugno 1973 (in prosieguo: «criteri d'inquadramento») pubblicata nel marzo 1981 dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, il ricorrente chiedeva un inquadramento iniziale retroattivo al grado A 6/1. Egli sosteneva che nel suo caso era soddisfatta la condizione relativa ad

un'esperienza professionale di almeno otto anni, necessaria per un siffatto inquadramento: nel giugno 1965, quattro anni dopo aver terminato gli studi secondari, aveva conseguito un diploma universitario; dal settembre 1965, aveva esercitato un'attività professionale pertinente. Di conseguenza, al momento dell'entrata in servizio presso la Commissione, egli poteva far valere un'esperienza professionale di otto anni.

L'11 maggio 1981, il comitato d'inquadramento della Commissione gli comunicava che, nel caso di studi universitari brevi, della durata di tre anni, come quelli da lui compiuti, il primo anno di esperienza professionale successiva al conseguimento del diploma veniva considerato come un *quarto anno di studi*, cosicché, nel suo caso, poteva essere presa in considerazione come esperienza professionale soltanto l'attività svolta dal giugno 1966 all'inizio del 1974, e cioè un periodo di sette anni e mezzo. Il comitato riteneva quindi che non si potesse proporre il reinquadramento.

1 — Traduzione dal tedesco.